



COMUNE DI BASTIA UMBRA

Provincia di Perugia

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – Art. 1, commi 816-836 e 846-847)



<b>CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....</b>	<b>4</b>
Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento .....	4
Art. 2 - Definizioni e disposizioni generali.....	4
Art. 3 - Presupposto del canone.....	5
Art. 4 - Soggetto attivo del Canone .....	6
Art. 5 - Soggetto passivo del Canone .....	6
Art. 6 - Determinazione delle tariffe del canone .....	7
Art. 7 - Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche.....	7
Art. 8 - Differimento o sospensione dei termini ordinari di versamento .....	7
Art. 9 - Funzionario Responsabile .....	8
<b>CAPO II – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....</b>	<b>8</b>
Art. 10 - Tipi di occupazione.....	8
Art. 11 - Occupazioni d’urgenza .....	8
Art. 12 - Istanza per l’occupazione di suolo pubblico .....	8
Art. 13 - Istruttoria e rilascio della concessione o autorizzazione .....	9
Art. 14 - Titolarità della concessione e subentro .....	10
Art. 15 - Obblighi del concessionario .....	10
Art. 16 - Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione.....	11
Art. 17 - Rinuncia della concessione o autorizzazione.....	11
Art. 18 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione .....	12
Art. 19 - Decadenza ed estinzione della concessione .....	12
Art. 20 - Occupazioni abusive.....	12
Art. 21 - Criteri per la determinazione del canone per le occupazioni.....	13
Art. 22 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	13
Art. 23 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	13
Art. 24 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità .....	14
Art. 25 - Riduzioni.....	14
Art. 26 - Esenzioni .....	15
<b>CAPO III – ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE.....</b>	<b>17</b>
Art. 27 - Tipologia degli impianti pubblicitari .....	17
Art. 28 - Tipologia dei messaggi pubblicitari.....	17
Art. 29 - Autorizzazioni.....	17
Art. 30 - Dichiarazione.....	18
Art. 31 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni .....	19
Art. 32 - Rinnovo e disdetta .....	19
Art. 33 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione .....	20
Art. 34 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione .....	20
Art. 35 - Rimozione anticipata .....	21
Art. 36 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti .....	21
Art. 37 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	21



Art. 38 - Linee guida per la redazione del Piano Generale degli impianti pubblicitari.....	21
Art. 39 - Criteri per la determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie.....	22
Art. 40 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere .....	23
Art. 41 - Mezzi pubblicitari vari.....	23
Art. 42 - Versamento del canone per le pubblicità permanenti.....	24
Art. 43 - Versamento del canone per le pubblicità temporanee.....	24
Art. 44 - Riduzioni.....	24
Art. 45 - Esenzioni .....	25
<b>CAPO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI.....</b>	<b>26</b>
Art. 46 - Servizio delle pubbliche affissioni .....	26
Art. 47 - Impianti privati per affissioni dirette .....	27
Art. 48 - Modalità delle pubbliche affissioni.....	27
Art. 49 - Determinazione del Canone sulle pubbliche affissioni.....	27
Art. 50 - Riduzioni.....	28
Art. 51 - Esenzioni .....	28
Art. 52 - Pagamento .....	29
<b>CAPO V – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI.....</b>	<b>29</b>
Art. 53 - Accertamento e riscossione coattiva.....	29
Art. 54 - Rimborsi .....	29
Art. 55 - Sanzioni e indennità.....	30
Art. 56 - Ravvedimento Operoso .....	30
<b>CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....</b>	<b>31</b>
Art. 57 - Disposizioni finali e transitorie.....	31

### ***Allegato 1***

Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche ai fini ai fini dell'applicazione del canone per le OCCUPAZIONI di spazi ed aree pubbliche

### ***Allegato 2***

Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche ai fini ai fini dell'applicazione del canone per la DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI



## CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Bastia Umbra del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito denominato «canone».
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Il canone è istituito a decorrere dal 01 Gennaio 2021 e sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

### Art. 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
  - a) *occupazione*: l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
  - b) *concessione o autorizzazione*: atto amministrativo che comporta per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente, oppure che comporta la facoltà di diffondere messaggi pubblicitari;
  - c) *canone*: il canone dovuto dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b), e da coloro che, anche senza titolo, occupano spazi ed aree pubbliche e diffondono messaggi pubblicitari;
  - d) *tariffa*: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva



concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale o dichiarazione ai fini dell'applicazione del canone.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
8. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
9. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
10. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

### **Art. 3 - Presupposto del canone**

1. Fatti salvi i casi di esenzione previsti nel presente regolamento, il canone è dovuto per:
  - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
  - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.



2. In relazione al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
- i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva o acustica, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili;
  - i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
  - i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
  - i mezzi e le forme pubblicitarie atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività;
  - la diffusione mediante immagini, fotografie, disegni, raffigurazioni che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni e servizi, finalizzate ad orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, un servizio, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo limitatamente alla misura di superficie e durata comune per la configurazione dei citati presupposti. Pertanto, nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie ed alla durata per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la parte comune per superficie e durata sarà soggetta al canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

#### **Art. 4 - Soggetto attivo del Canone**

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Bastia Umbra.
2. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Bastia Umbra appartiene alla classe di comuni con popolazione oltre i 10.000 e fino a 30.000 abitanti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.

#### **Art. 5 - Soggetto passivo del Canone**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.



4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 c.c. al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

#### **Art. 6 - Determinazione delle tariffe del canone**

1. La tariffa standard annuale e la tariffa standard giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, modificabili e graduabili dal Comune attraverso dei coefficienti moltiplicatori sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade, ai sensi del successivo art. 7;
  - b) superficie dell'occupazione o della esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati;
  - c) tipologia e finalità dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, distinguendo per quest'ultimi, anche tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - d) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari.
2. La determinazione delle tariffe per l'applicazione del canone, la loro graduazione secondo le varie fattispecie oltre ai coefficienti moltiplicatori di cui al comma 1, sono di competenza della Giunta comunale che le approva entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Art. 7 - Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche**

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso in due categorie di strade e piazze in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, secondo l'elenco indicato nell'ALLEGATO 1.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, il territorio comunale è suddiviso in due categorie di strade e piazze in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, secondo l'elenco indicato nell'ALLEGATO 2.
3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

#### **Art. 8 - Differimento o sospensione dei termini ordinari di versamento**

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi nei casi di gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.



### **Art. 9 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. Nel caso di affidamento della gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

## **CAPO II – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Art. 10 - Tipi di occupazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
  - a) sono *permanenti* le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono *temporanee* le occupazioni di durata inferiore all'anno. Se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono commisurate a giorni, ad ore o fasce orarie.
3. Le occupazioni nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerarsi temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore ai 365 giorni.
4. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

### **Art. 11 - Occupazioni d'urgenza**

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione.
3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

### **Art. 12 - Istanza per l'occupazione di suolo pubblico**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio della medesima.





3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno 20 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire, corredando la stessa di una planimetria dell'area interessata ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante).

#### **Art. 13 - Istruttoria e rilascio della concessione o autorizzazione**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico ed il responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
2. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
3. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.
4. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale, di cui all'art 27 comma 9 del Codice della Strada, o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
  - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;



- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la rimessa in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

5. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente. L'ufficio competente emette il provvedimento finale dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento.
6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni di occupazione pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
7. Il provvedimento di concessione o autorizzazione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo ed è consentita dalla data indicata nel provvedimento, fermo restando il pagamento dell'importo del canone calcolato sulla base dell'istanza.

#### **Art. 14 - Titolarità della concessione e subentro**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sono rilasciate a titolo personale e, pertanto, non ne è consentita la cessione.
2. Nel caso di variazione della titolarità relativa all'attività alla quale è collegata l'autorizzazione per l'occupazione, il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione di specifica domanda di subingresso.
3. L'eventuale domanda di subingresso deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni dal trasferimento, inviando all'Ufficio competente apposita comunicazione con gli estremi della autorizzazione in questione.
4. Qualora in corso d'anno nell'occupazione permanente subentri altro soggetto e il canone sia già stato pagato per l'intero anno, nulla è dovuto dal subentrante, a condizione che l'occupazione mantenga le stesse caratteristiche quantitative e qualitative. In caso di pagamento rateale, spetterà al subentrante il pagamento delle rate residue.

#### **Art. 15 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) versare il canone alle scadenze previste;



- c) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto alla vigilanza. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- d) custodire con diligenza l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- e) non occupare l'area in concessione con componenti e modalità difformi da quelle approvate;
- f) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- g) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo occupato;
- h) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- i) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione.

#### **Art. 16 - Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. Il rinnovo della concessione e la proroga dell'autorizzazione sono subordinati alla verifica dell'assenza di morosità per il canone di occupazione previa attestazione rilasciata dall'Ufficio Tributi o, nel caso di affidamento a terzi, da parte del concessionario.

#### **Art. 17 - Rinuncia della concessione o autorizzazione**

1. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio od area pubblica, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione.
2. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipenda da causa di forza maggiore.
3. La rinuncia volontaria all'occupazione deve essere comunicata entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.



### **Art. 18 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione**

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune comporta la restituzione del canone eventualmente pagato per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi.

### **Art. 19 - Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario.

### **Art. 20 - Occupazioni abusive**

1. Sono considerate abusive le occupazioni:
  - realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale;
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo di una indennità pari al canone maggiorato del 50%.



5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2.

#### **Art. 21 - Criteri per la determinazione del canone per le occupazioni**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
2. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
4. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari (periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre) a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Nel caso in cui l'occupazione permanente abbia inizio dopo il 30 giugno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, il canone è dovuto nella misura del 50%.
5. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno, ad ore o fasce orarie.
6. Le occupazioni con serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

#### **Art. 22 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Qualora l'importo del canone sia superiore ad a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento annuale in tre rate trimestrali di pari importo, senza interessi, aventi scadenza 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
5. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
6. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **Art. 23 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 3 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza dell'autorizzazione.



2. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o nelle altre forme consentite dalla legge.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **Art. 24 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di Euro 1,00.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

#### **Art. 25 - Riduzioni**

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
  - a) per le occupazioni temporanee realizzate per lo svolgimento dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 %;
  - b) per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi la tariffa ordinaria è ridotta del 50 %;
  - c) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 %;
  - d) per le occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni politiche (quando superiori a mq 10), culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici; la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 %;
  - e) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte ad un terzo.
2. In base alla durata delle occupazioni il canone è ridotto:
  - a) del 20 % per le occupazioni temporanee di durata compresa tra 15 e 30 giorni;
  - b) del 50% per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni.



3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

### **Art. 26 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
  - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
  - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  - e) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
  - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
  - g) vasche biologiche;
  - h) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
  - i) gli stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati agli autoveicoli elettrici e le occupazioni con infrastrutture relative alle stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
  - j) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
  - k) le occupazioni con griglie e intercapedini;
  - l) passi carrabili di qualsiasi natura;
  - m) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
  - n) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, senza appoggi o pali a terra;
  - o) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale, i gradini, i cappotti termici;
  - p) le occupazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e di recupero conseguenti la messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;



- q) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- r) le occupazioni temporanee relative a cantieri e scavi stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere relativi a reti di erogazione di pubblici servizi;
- s) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, realizzate da esercizi commerciali ed artigianali, situate in zone precluse al traffico a causa della svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi;
- t) le occupazioni per installazione di manufatti destinati alla pubblica erogazione gratuita dell'acqua qualora siano gestiti dal concessionario del servizio idrico integrato;
- u) le occupazioni che si rendano necessarie per lavori appaltati dal Comune;
- v) le occupazioni finalizzate a manifestazioni o iniziative di carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- w) le occupazioni temporanee effettuate dagli Enti del Terzo Settore - ETS previsti dalla vigente normativa che perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita;
- x) le occupazioni temporanee realizzate per le attività degli artisti di strada a condizione che le stesse siano realizzate con l'occupazione di una superficie massima fino a 4 metri quadrati ed in ogni caso vi sia l'osservanza delle prescrizioni disciplinate nel vigente regolamento comunale di Polizia Urbana;
- y) le occupazioni occasionali sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose quando avvenga nel rispetto delle norme e delle prescrizioni previste dalla legge e dai regolamenti locali;
- z) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, patrocinate dal Comune, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici;
- aa) le occupazioni temporanee effettuate da soggetti terzi, per iniziative, anche con attività commerciale, all'interno di eventi promossi dall'amministrazione comunale, qualora questi, approvati dalla Giunta comunale, risultino di particolare interesse, culturale, sociale, tradizionale, turistico, commerciale o economico per la città;
- bb) le occupazioni realizzate dall'Ente Palio "de San Michele" o dai Rioni della festa patronale per lo svolgimento di manifestazioni connesse alla loro attività istituzionale e tradizionale;
- cc) le occupazioni effettuate per la raccolta dei rifiuti urbani con contenitori (cassonetti, ecoisole informatizzate, raccoglitori indumenti usati, campane del vetro, ecc....) ed altre attrezzature utilizzate o fornite dal gestore del servizio pubblico;
- dd) le occupazioni di suolo pubblico attinenti a nuove attività relative a pubblici esercizi o attività artigianali svolte nel settore alimentare per una superficie massima di 30 mq. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dall'avvio dell'attività ed a condizione che la stessa non costituisca una mera prosecuzione dell'attività precedentemente svolta dallo stesso soggetto o anche da soggetti diversi (es.: acquisto, affitto, usufrutto o donazione di azienda o ramo di azienda, successione di azienda, operazioni di trasformazione, scissione o fusione di società, conferimento di azienda);
- ee) Le occupazioni relative a lavori di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente purché gli stessi riguardino anche il miglioramento estetico delle facciate degli edifici situati nel





centro storico del capoluogo (come individuato nell'Allegato 1 del presente regolamento) e di quelli ubicati in piazza Bruno Buozzi e piazza Umberto Fifi .

L'esenzione opera:

- per un periodo massimo di 3 mesi ove l'intervento riguardi soltanto i lavori di riqualificazione della facciata (cappotti, tinteggiatura, ecc.) ;
- per un periodo massimo di 12 mesi ove l'intervento riguardi, oltre ai i lavori di riqualificazione della facciata, anche lavori di recupero e/o consolidamento del fabbricato.

### **CAPO III – ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE**

#### **Art. 27 - Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia e le caratteristiche dei mezzi di diffusione pubblicitaria da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate nel vigente Regolamento comunale per la disciplina delle insegne e dei mezzi pubblicitari approvato con Del. C.C. n. 37 del 08.07.2010 e ss.mm.ii. a cui si fa espresso rimando.

#### **Art. 28 - Tipologia dei messaggi pubblicitari**

1. Le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, possono essere di due tipi:
  - a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza uguale o superiore all'anno;
  - b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata inferiore all'anno.

#### **Art. 29 - Autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio dell'apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa.
3. La procedura amministrativa relativa all'istanza e la documentazione richiesta al fine del rilascio delle autorizzazioni per la collocazione di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale è contenuta nel vigente Regolamento comunale per la disciplina delle insegne e dei mezzi pubblicitari approvato con D.C.C. n. 37 del 08.07.2010 e ss.mm.ii. a cui si fa espresso rimando.
4. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza per l'esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.



5. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria per la richiesta di autorizzazione, si procede alla determinazione del canone dovuto.
6. Il richiedente l'autorizzazione è tenuto al pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso in cui sia sufficiente la semplice dichiarazione di cui al successivo art. 30, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
7. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per il canone afferente le esposizioni pubblicitarie. Non si considera moroso il contribuente che aderisce ad un piano di rateazione e che provvede al regolare versamento delle rate concordate. Al fine della verifica e prima del rilascio o del rinnovo o della proroga della autorizzazione il Responsabile del Procedimento richiederà all'Ufficio Tributi o, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario apposita attestazione di inesistenza di morosità relativa al canone per le esposizioni pubblicitarie.
9. Copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone a mezzo posta elettronica certificata, per i relativi adempimenti.

#### **Art. 30 - Dichiarazione**

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune, ovvero, in via esclusiva, al concessionario in caso di affidamento del servizio, prima che abbia inizio la diffusione dei messaggi pubblicitari unitamente al versamento del canone, se dovuto, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
  - a) locandine;
  - b) pubblicità su autoveicoli;
  - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune o al concessionario, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto concessionario prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.



### **Art. 31 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni**

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
  - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della autorizzazione;
  - c) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
  - d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione che successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - e) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o per il venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o per motivata richiesta del Comune;
  - f) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale incaricato alle verifiche. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato, a spese dell'interessato;
  - g) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
  - h) versare il canone alle scadenze previste.
3. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nel caso di variazione della titolarità relativa all'attività alla quale è collegata l'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, entro e non oltre 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura dell'autorizzazione inviando all'Ufficio competente apposita comunicazione con gli estremi della autorizzazione in questione.
5. Qualora in corso d'anno nell'esposizione pubblicitaria permanente subentri altro soggetto e il canone sia già stato pagato per l'intero anno, nulla è dovuto dal subentrante, a condizione che l'esposizione pubblicitaria mantenga le stesse caratteristiche quantitative e qualitative. In caso di pagamento rateale, spetterà al subentrante il pagamento delle rate residue.

### **Art. 32 - Rinnovo e disdetta**

1. Le autorizzazioni di norma hanno validità triennale decorrente dalla data di rilascio e sono rinnovabili solo previa presentazione di nuova domanda.



2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto risulta difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per iscritto seguendo le stesse modalità previste per la presentazione dell'istanza e non determina diritto alla restituzione del canone già versato.

### **Art. 33 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere revocata, sospesa o modificata con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. Nel caso di modifica il provvedimento deve indicare anche l'ammontare rideterminato del canone in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'autorizzazione, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la disdetta.

### **Art. 34 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione, previa comunicazione dell'ufficio competente:
  - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
  - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario o la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
  - c) l'omesso pagamento del canone;
  - d) il mancato ritiro dell'autorizzazione senza giustificato motivo entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di rilascio inviata all'interessato.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per lo stesso impianto e per la stessa durata della concessione originaria.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
  - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, salvo i casi di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività mantenendo la stessa forma pubblicitaria richiesta dal curatore fallimentare o dal liquidatore.



### **Art. 35 - Rimozione anticipata**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

### **Art. 36 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti**

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

### **Art. 37 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione.
2. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui all'art. 1, comma 821 lettera g) della legge n. 160/2019, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

### **Art. 38 - Linee guida per la redazione del Piano Generale degli impianti pubblicitari**

1. Il Comune adotta il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari con l'obiettivo di regolamentare, razionalizzare e riordinare la distribuzione ed il posizionamento dei manufatti sul territorio.
2. La stesura del Piano generale degli impianti si uniforma ai seguenti criteri:



- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) il piano dovrà tener conto del contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
- c) il piano dovrà considerare le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
- d) la stesura del piano dovrà altresì rispettare e armonizzarsi alle norme del Codice della Strada e al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, nonché ai regolamenti comunali.

### **Art. 39 - Criteri per la determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie**

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto per anni solari (periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre) a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria permanente abbia inizio dopo il 30 giugno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, il canone è dovuto nella misura del 50%.
2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è dovuto per giorni o periodi di giorni graduati dalla Giunta comunale annualmente nell'ambito della determinazione tariffaria. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari ordinari o con pannelli luminosi, con durata superiore a 90 giorni, si applica la tariffa annuale.
3. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
4. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
5. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. Non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
8. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
9. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
10. Per i mezzi di dimensione volumetrica e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
11. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.



12. La pubblicità realizzata attraverso cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono ad una unitaria funzione pubblicitaria.

#### **Art. 40 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
3. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune di Bastia Umbra, commisurato alla superficie convenzionale di un metro quadrato. La tariffa è graduata a seconda che si tratti di:
  - a) autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg;
  - b) autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg;
  - c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie.

Per i veicoli con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

#### **Art. 41 - Mezzi pubblicitari vari**

1. Per la pubblicità realizzata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, il canone è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione, commisurato alla superficie convenzionale di un metro quadrato, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito e del luogo di distribuzione.
2. Per la pubblicità sonora il canone è dovuto per ciascun giorno e per ciascun punto fisso di diffusione, commisurato alla superficie convenzionale di un metro quadrato ovvero, se itinerante, per ciascun giorno e per ciascun veicolo circolante.
3. Per la diffusione pubblicitaria effettuata a mezzo pannelli ed altre analoghe strutture luminose che veicolano la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, il canone è dovuto, indipendentemente dal numero dei messaggi trasmessi, rapportato ai metri quadrati complessivi, distinguendo tra pubblicità effettuata per conto proprio da quella effettuata per conto terzi.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi privati aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è dovuto, per ciascun giorno e fino ad un massimo di 30 giorni anche non consecutivi. Dal 31° giorno il canone dovuto è abbattuto dell'50 %.



5. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.
6. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
7. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno nella misura prevista nella delibera di approvazione delle tariffe.

#### **Art. 42 - Versamento del canone per le pubblicità permanenti**

1. Il canone per esposizioni pubblicitarie permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Qualora l'importo del canone sia superiore ad Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento annuale in tre rate trimestrali di pari importo, senza interessi, scadenti il 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.
5. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
6. Il pagamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **Art. 43 - Versamento del canone per le pubblicità temporanee**

1. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 3 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza dell'autorizzazione.
2. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o nelle altre forme consentite dalla legge.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **Art. 44 - Riduzioni**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro e la diffusione pubblicitaria sia ad essi direttamente riferibile;





- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- d) per la pubblicità relativa a soggetti-sponsor, effettuata su aree verdi di arredo stradale, ai quali il Comune ha affidato la manutenzione ordinaria delle aree stesse mediante contratto di sponsorizzazione.

#### **Art. 45 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone le seguenti esposizioni pubblicitarie:
  - a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
  - b) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita o produzione di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
  - d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  - f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
  - j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;



- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - a. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - b. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - c. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i cartelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, se riportanti la sola dicitura "fittasi/vendesi + descrizione dell'immobile + numero telefonico". Qualora detti cartelli contengano anche il logo o il nome di un soggetto intermediario, ai fini dell'esenzione dal canone, la superficie non potrà superare i 300 centimetri quadrati.

## **CAPO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Art. 46 - Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche .
2. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
3. La ripartizione della destinazione degli attuali impianti per le pubbliche affissioni esistenti è così determinata:
  - per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 20 per cento;
  - per le affissioni di natura commerciale l' 80 per cento.
4. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano commerciali i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.



#### **Art. 47 - Impianti privati per affissioni dirette**

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

#### **Art. 48 - Modalità delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Il committente ha l'obbligo di consegnare il materiale da affiggere entro le quarantotto ore precedenti la data di uscita dell'affissione stessa.
9. Tutti i manifesti affissi dovranno essere preventivamente contrassegnati a cura del Comune o del concessionario in caso di affidamento del servizio, con un timbro riportante oltre l'indicazione dello stesso ufficio anche la data di scadenza dell'affissione.

#### **Art. 49 - Determinazione del Canone sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il relativo canone



applicando le tariffe stabilite annualmente con delibera di Giunta Comunale. Qualora non deliberate espressamente, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

2. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70 x 100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni o, se ulteriori, a 5 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi e nelle seguenti misure:
  - a) per ogni commissione inferiore a 50 fogli: maggiorazione 50%;
  - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli: maggiorazione 50%;
  - c) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da oltre 12 fogli maggiorazione 100%;
  - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio: maggiorazione del 100% della superficie disponibile;
  - e) per le richieste di affissione di carattere commerciale su impianti posizionati in strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria dell'ALLEGATO 2: maggiorazione del 100%.Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono cumulabili.
5. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

#### **Art. 50 - Riduzioni**

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50%:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari;

#### **Art. 51 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Bastia Umbra e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;



- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati nel limite massimo di 20 fogli formato base (70 x 100) per un periodo di 10 giorni per ciascuna tipologia di esposizione. Nel caso di commissioni di manifesti per un numero di fogli superiori, il canone per la parte eccedente verrà calcolato con la riduzione prevista dall'art. 50.

#### **Art. 52 - Pagamento**

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o nelle altre forme consentite dalla legge.

### **CAPO V – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI**

#### **Art. 53 - Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Il Comune o il concessionario, nel caso di affidamento a terzi della gestione del canone, ha diritto a compiere accessi, ispezioni, verifiche, riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi e a richiedere documenti, informazioni, dati e notizie ai soggetti obbligati al pagamento del canone.
4. Copia dei verbali redatti ai sensi del Codice della Strada, purché rilevanti ai fini dell'applicazione del canone, sono trasmessi agli uffici comunali competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone o, nel caso di affidamento a terzi, al concessionario.

#### **Art. 54 - Rimborsi**

1. I soggetti tenuti al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta.



3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate.

#### **Art. 55 - Sanzioni e indennità**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997, sulle somme omesse o parzialmente versate si applica la sanzione del 30% del canone, mentre per le somme tardivamente versate si applica la sanzione del 10%; oltre alle suddette sanzioni sono applicati gli interessi moratori nella misura annua del tasso legale maggiorato di un punto percentuale calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
  - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
  - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, fino ad un massimo del doppio della stessa, ferme restando le sanzioni stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni delle norme del codice della strada, sono irrogate di norma contestualmente all'atto di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

#### **Art. 56 - Ravvedimento Operoso**

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997.
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.



3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

## **CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 57 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle concessioni/autorizzazioni in essere alla data della sua entrata in vigore.
4. Le discipline contenute nei regolamenti comunali relativi alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni ed agli altri canoni assorbiti dai canoni di cui al presente regolamento restano applicabili per quanto attiene ai presupposti verificatisi fino al 31 dicembre 2020.
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
6. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
7. Contestualmente alla sua entrata in vigore è abrogato il regolamento comunale di disciplina provvisoria del canone unico patrimoniale e del canone mercatale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28/01/2021, fermi restando gli effetti dallo stesso prodotti.
8. Per l'anno 2021, il versamento dei canoni relativi alle occupazioni o alle diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti deve essere effettuato in unica soluzione ovvero mediante pagamento della prima rata entro il termine del 31 luglio 2021. Le eventuali rate successive scadono nei termini del 30 settembre 2021 e 30 novembre 2021. Il versamento dell'eventuale conguaglio dei canoni dovuti per l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari temporanee, determinato come differenza tra l'importo dovuto sulla base delle tariffe dei canoni e quanto corrisposto ai sensi dell'art. 4 del regolamento comunale di disciplina provvisoria del canone unico patrimoniale e del canone mercatale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28/01/2021, è effettuato entro 60 giorni



dall'approvazione del presente regolamento. L'eventuale rimborso deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal versamento.

9. I versamenti di competenza dell'anno 2021 eventualmente effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone calcolati in base al presente regolamento.





## Allegato 1

### ***Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche ai fini dell'applicazione del canone per le OCCUPAZIONI di spazi ed aree pubbliche***

#### **PRIMA CATEGORIA:**

- Strade statali:
- N. 75 C.U.
  - N. 147
- Strade provinciali:
- N. 247 di S.Egidio
  - N. 248 di Petrignano di Assisi
  - N. 400 di Torgiano
  - N. 404 di Costano e S.Francescuccio
- vie/piazze comunali:
- via Firenze
  - via della Repubblica
  - via della Rocca
  - via Torgianese
  - via S.Lucia
  - via Monte Vettore
  - via S.Bartolo
  - via dell'Isola Romana
  - via Vittorio Veneto
  - via Roma
  - via IV Novembre
  - via del Lavoro
  - piazza Campo del Mercato, già *piazza Togliatti*

#### Centro Storico così individuato:

- p.zza Mazzini
- p.zza Cavour
- p.zza Umberto I
- p.zza Matteotti
- p.zza Luigi Masi
- p.zza Fratelli Franchi
- via Garibaldi
- via Colomba Antonietti
- via dell'Arco
- via Vecchia
- via Sant'Angelo
- via Stretta
- via dell'Isola



- via della Pace
- via della Torre
- via del Teatro
- via Piave
- via Girolamo Gambara
- via Lago Persio
- via Clitunno
- via Subasio
- via S.Vitale
- via S. Andrea dell'Isola
- via dell'Isola romana

**SECONDA CATEGORIA:**

tutto il territorio non ricompreso nella prima categoria



## Allegato 2

### ***Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche ai fini dell'applicazione del canone per la DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI***

#### **PRIMA CATEGORIA:**

- piazza Campo del Mercato, già *piazza Togliatti*
- strada Rivierasca (compreso piazzale antistante poste)
- via Antonio Gramsci
- via Roma (tratto compreso tra l'incrocio con via Gramsci fino a confine con via Los Angeles - Assisi)
- via del Lavoro (tratto compreso tra via IV Novembre ed inizio rotonda via delle Nazioni/via delle Industrie)
- strada Statale 75 Centrale Umbra
- via S. Padre Pio
- via Hochberg
- via delle Nazioni
- via dei Pioppi
- via Sacco e Vanzetti (tratto compreso tra rotonda incrocio con via dei Pioppi e rotonda incrocio con via delle Querce)
- via delle Querce

#### **SECONDA CATEGORIA:**

tutto il territorio non ricompreso nella prima categoria